



Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo
Ufficio del Procuratore Sandro Raimondi

Largo Luigi Pigarelli, 1, 38122 Trento

☎ 0461.200332

OSP n. 44/2021

Il Procuratore della Repubblica dr Sandro Raimondi

Premesso che:

-ex art. 1 della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, il Procuratore della Repubblica può apporre l'apostilla non su ogni documento che gli venga sottoposto, ma soltanto su "a) documenti emananti da un'autorità o da un funzionario sottoposto ad una giurisdizione dello Stato, compresi quelli che emanano dal Ministero pubblico, da un cancelliere o da un usciere di giustizia; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali, quali menzioni di registrazione, visti per data certa e certificati di firma, posti su un atto privato;

Considerato che:

nel caso in esame, si è fuori dei casi previsti dalle lettere a), b), c), e d), perché non si tratta di documenti giudiziari, documenti amministrativi, di atti notarili, né di atti privati con rilevanza giuridica;

quanto alla circostanza che si possa trattare di un documento amministrativo di cui alla lett. b) (la parte richiama le norme sulle autocertificazioni del D.P.R. 445/00), in realtà la norma dell'art. 46 D.P.R. 445/00 consente di autocertificare soltanto i 27 stati, qualità personali o fatti previsti dalla stessa, mentre quella dell'art. 47, pur contenendo una clausola aperta, non consente di autocertificare una dichiarazione unilaterale priva, per il suo contenuto, di qualsiasi effetto legale;

difatti a leggere la convenzione **adottata da L'Aja il 1° luglio 1985** si ricava che i rapporti ed i beni del trust possono essere solo quelli che formano il patrimonio di una persona (e successivamente del trust quale massa distinta dai beni del costituente) e non diritti o rapporti personalissimi o riguardanti diritti di natura pubblicistica indisponibili per loro natura.

Se così è, un atto sia pure denominato trust che riguardi beni personalissimi o rapporti non patrimoniali ma riguardanti lo status della persona, non possono essere neppure ricondotti alla categoria di atto privato (suscettibile di apostilla), che deve pur sempre essere ricondotto ad una categoria giuridica riconosciuta dall'ordinamento, cosa che non è per un accordo che non può configurare nemmeno in astratto un trust e quindi non è soltanto nullo per l'ordinamento (anche sovranazionale stante la efficacia della convenzione dell'Aja 1.7.85) ma del tutto inesistente.

Il trust infatti, stando alle intenzioni del dichiarante, conterrebbe i rapporti di diritto privato e pubblico sorti con la trascrizione dell'atto di nascita segregati e amministrati da diversa entità giuridica, il che



appare contrario al nostro sistema che non prevede la possibilità di attribuire a persona giuridica detti beni.

Nel corpo dell'atto il trustee, amministratore fiduciario del trust, rinuncia e revoca ogni delega allo Stato Italiano, di fatto illegittimamente rinunciando alla propria cittadinanza italiana in assenza dei requisiti di legge (previsti dall'art. 11 della legge n. 91 del 1992).

Ciò premesso, in osservanza dei compiti di vigilanza sul rispetto della legalità attribuiti dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario,

Dispone

che non possa essere apposta la Apostille o legalizzazione delle firme per atti da far valere all'estero quegli atti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che contengano la dichiarazione di generalità personale e stato di trustee.

Trento, - 4 NOV. 2021



Il Procuratore Distrettuale
Sandro Raimondi